

## ALLEGATO "A" - STATUTO

### ART.1 – DENOMINAZIONE.

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

**"AMICI G.O.R. PADERNO APS"**

L'utilizzo dell'acronimo "APS" nella denominazione è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore. Di tale indicazione si farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non è necessaria l'aggiunta nella denominazione dell'acronimo "ETS", in quanto le associazioni di promozione sociale rientrano per legge in una delle sezioni previste dal Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

L'Associazione inserisce nel presente statuto le disposizioni stabilite dal D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in tema di Associazioni di Promozione Sociale.

### ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Paderno Dugnano (MI) in Via Renato Serra n. 16/5.

Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.

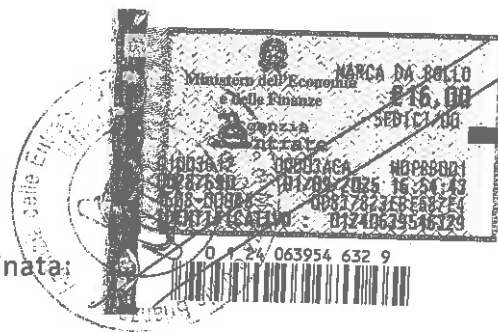
Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica statutaria.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune viene deliberato dall'Assemblea ordinaria degli associati.

### ART. 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata e si estinguerà:

a) Quando lo scopo è stato raggiunto;



b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

#### **ART. 4 – OGGETTO SOCIALE**

##### ***Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale***

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) in favore dei propri associati, di loro familiari e della collettività.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà, trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali.

##### ***Principi inderogabili dell'Associazione***

L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili per l'Associazione stessa:

- a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a quest'ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione

nonché fondi, riserve comunque denominate nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

e) Obbligo di redigere e di approvare annualmente il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;

g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa;

h) Diritto degli associati di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste nel presente Statuto;

i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualifica di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria;

j) Eleggibilità libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;

k) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore;

l) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 31 del Codice del Terzo settore e successive modifiche;

m) Numero minimo di associati: sette persone fisiche con obbligo di integrazione entro un anno dalla diminuzione sotto il minimo legale stabilito dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore;

n) Divieto di apporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e divieto di previsione del diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. Divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla

titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale;

o) Possibilità di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti stabiliti dall'articolo 36 del Codice del Terzo settore.

### **Scopi e finalità**

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione persegue finalità di carattere ricreativo, culturale, e artistico, di sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente e del paesaggio, con lo scopo di attuare in favore degli associati, in particolare soggetti facenti parte della cosiddetta "terza età", dei loro familiari e della collettività, iniziative atte a promuovere e gestire attività culturali, artistiche, educative, formativo-ricreative, di attività motoria, di turismo sociale, di promozione sociale, di attenzione per l'ambiente, il territorio e il paesaggio. Lo scopo dell'Associazione si concretizza nel dare valore al tempo libero degli associati, dei loro familiari e della collettività, sensibilizzandoli, da una parte sulle bellezze culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche del nostro territorio, quali fattori di valorizzazione della persona, di socializzazione e integrazione e dall'altra sulle problematiche ambientali, al fine di un completo coinvolgimento e attivismo a salvaguardia dell'ambiente. Lo scopo dell'Associazione si concretizza, quindi, nel dare la



possibilità ai propri associati di accedere ad iniziative ed eventi culturali, artistici, storici, ricreativi, di attenzione per l'ambiente e per il paesaggio, in un contesto di formazione e socializzazione, attivandosi nel contempo per la promozione di iniziative a favore del territorio di riferimento.

Detto scopo, nei diversi ambiti e attraverso le varie proposte associative, dovrà avere anche l'obiettivo di promuovere l'operato e i fini dell'Associazione "G.O.R. Paderno – Protezione Civile", fondata nel 1983, che opera sia in territorio comunale che nazionale, in quanto i fini della predetta Associazione, legati alla tutela e all'attenzione nei confronti del prossimo, abbracciano i fini dell'Associazione Amici di G.O.R. Paderno APS.

#### **ART. 5 – LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE**

L'Associazione esercita le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore:

- **Lett. f)** interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- **Lett. i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- **Lett. k)** organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- **Lett. u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione si propone di:

- Organizzare ed offrire ai propri associati, ai loro familiari e alla collettività attività culturali, artistiche, formative e ricreative, corsi per il tempo libero, attività relative agli eventi culturali legati alle principali mostre d'arte, al teatro e ai concerti;
- Promuovere, organizzare e gestire attività turistiche di interesse culturale, alla scoperta del territorio italiano e internazionale, arricchendo lo spirito e il bagaglio culturale e valorizzando le attrattive naturalistiche, artistiche, storiche, culturali ed ambientali, anche con riferimento alle indicazioni del F.A.I.; progettare e realizzare attività turistiche che propongano mete originali, luoghi che sono stati oggetto di restauro conservativo, inseriti in un territorio suggestivo, rispettoso delle caratteristiche geo morfologiche e delle attività umane;
- Promuovere e gestire attività in campo editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, paesaggistici, della cultura e del teatro, anche mediante la realizzazione di un portale quale luogo di scambio e informazione sulle attività svolte dall'Associazione, i cui contenuti siano accessibili al pubblico e organizzare e gestire la pubblicazione e la diffusione di documentazione culturale e artistica informativa attinente agli scopi e agli ambiti dell'Associazione anche realizzando iniziative editoriali (libri, audiovisivi, web e multimediali);
- Collaborare con gli enti e le associazioni presenti sul territorio comunale e sui Comuni limitrofi, che operano in diversi ambiti, tra cui la realizzazione delle attività a tutela del territorio di riferimento. In questo ambito, l'attività dell'Associazione verte in particolare a sostenere le attività della locale sezione

della Protezione Civile (GOR PADERNO);

- Collaborare con enti, istituzioni, associazioni, sia pubblici che privati, imprese, e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati, per creare sinergie e per qualificare, valorizzare e potenziare l'attività associativa e i servizi offerti;

L'Associazione compie ogni atto e iniziativa propedeutica che, in armonia con l'interesse generale che l'Associazione persegue, valga al raggiungimento dei fini associativi.

#### **ART. 6 – LE ATTIVITÀ DIVERSE**

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Tra le predette attività si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi;
- Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine utilizzando modelli o emblemi;
- Curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia;

•Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie e editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio;

•Gestire, condurre e acquisire spazi, propri o di terzi, e strutture di vario genere al fine di organizzare e promuovere attività culturali, ricreative e formative legate agli scopi sociali e/o ogni altra iniziativa a questi direttamente o indirettamente collegata;

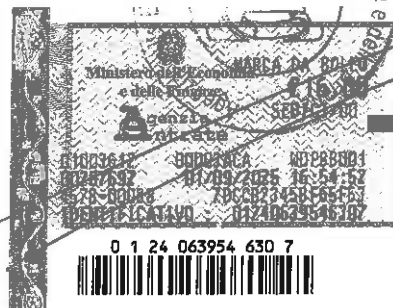
•Svolgere attività commerciali e produttive, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, realizzate al fine del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.

Spetta all'Organo di Amministrazione individuare le ulteriori attività esperibili, da esercitarsi nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

È fatto divieto ai componenti dell'Organo di Amministrazione dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività che non siano direttamente connesse alle attività istituzionali e che non abbiano, quale obiettivo, il perseguimento delle finalità associative.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa, nella nota integrativa al bilancio.

#### ART. 7 - RACCOLTA FONDI



Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

#### **ART. 8 - ASSOCIATI**

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'Associazione si costituisce con un numero minimo di sette persone fisiche.

Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette, esso deve essere integrato entro un anno, in base alle disposizioni stabilite dall'articolo 35 del Codice del Terzo settore.

#### ***Definizione di associato***

Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni.

La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web).

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

È fatto espresso divieto di:

- disporre limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di sesso, età, lingua, nazionalità, religione, ideologie e di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati;
- prevedere il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa;
- collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

#### ***Trattamento dei dati personali***

L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi estremamente riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità.

#### ***Criteri di accettazione ed ammissione***

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il suddetto termine, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare.

Al momento della compilazione del modulo di ammissione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione.

La predetta quota verrà restituita in caso di mancata accettazione da parte dell'Organo di Amministrazione.

#### ***Disciplina del rapporto associativo***

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato.

Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi.

A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo.



È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute. L'Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro subordinato/professionale/autonomo retribuiti anche ricorrendo ai propri associati.

#### ***Diritto di esaminare i Libri sociali***

In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei Volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale. I Libri sociali non potranno essere inviati via mail ma esaminati presso la sede dell'Associazione.

#### ***Ulteriori diritti e doveri degli associati***

Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle



attività e delle iniziative dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di Amministrazione.

L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa.

#### ***Perdita della qualifica di associato***

La qualifica di associato si perde per: (I) dimissioni; (II) decesso; (III) espulsione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, a seguito del mancato pagamento della quota associativa, l'associato moroso verrà considerato dimissionario senza ulteriori formalità, salvo diversa decisione da parte dell'Organo di Amministrazione.

Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Il recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione con delibera motivata per i seguenti fatti: (I) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione; (IV) qualora l'associato tenga comportamenti non consoni alle finalità associative.

Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato

escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC all'indirizzo indicato nel Libro degli associati, ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

#### **ART. 9 - I VOLONTARI**

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività

di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs n. 117/2027, deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **ART. 10- ORGANI SOCIALI**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, ove nominato;
- l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive.

Si stabiliscono i seguenti principi: (I) sovranità dell'assemblea degli associati; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci.

Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti dell'Organo di Amministrazione e ai componenti dell'Organo di controllo, ai dirigenti nonché

agli associati.

#### **ART.11- L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati.

#### ***Compiti dell'Assemblea ordinaria***

L'Assemblea ordinaria degli associati:

- nomina e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione. In occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo di Amministrazione, le candidature devono pervenire all'Organo di Amministrazione in carica entro il termine stabilito dall'Organo di amministrazione in carica;
- nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo, quando previsto;
- nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quando previsto;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale;
- delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio;
- delibera l'approvazione dei regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- delibera in merito alla variazione dell'indirizzo della sede legale e in merito all'istituzione e/o soppressione di sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero;



- delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione dall'Organo di Amministrazione;
- delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### ***Compiti dell'Assemblea straordinaria***

L'Assemblea straordinaria degli associati delibera:

- sulle proposte di modifica dello Statuto;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- sulla nomina del liquidatore.

#### ***Convocazione dell'Assemblea***

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione.

La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine social dell'Associazione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente.

### ***Diritto di voto***

Nelle assemblee, hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. Vigè il principio del voto singolo.

Il diritto di voto spettante agli associati Enti viene esercitato dal rappresentante legale dell'ente.

All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di

mano, per appello nominale o con voto segreto.

### **Svolgimento**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'Assemblea stessa. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori in carica.

La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento, così come stabilito dal Codice del Terzo settore.

L'Assemblea degli associati può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

### **Maggioranze**

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto.

Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di elezione dei membri dell'Organo di Amministrazione, l'Organo uscente nominerà una Commissione elettorale preposta alla predisposizione delle condizioni di presentazione dei candidati e delle modalità di votazione ed elezione, nel rispetto dei criteri, condizioni, principi e limiti stabiliti dal presente Statuto e dal Codice del Terzo settore).



## **ART.12 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Associazione è gestita e amministrata da un Organo di Amministrazione, eletto dall'assemblea degli associati, composto da un minimo di 3 (tre) membri che durano in carica 4 (quattro) anni.

I componenti dell'Organo di amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche. Essi sono rieleggibili.

I membri dell'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o l'amministratore nei cui confronti siano intervenute le cause specifiche dettagliate in apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea degli associati. Nello stesso regolamento, gli amministratori indicheranno gli eventuali requisiti richiesti al fine di accedere alla qualifica di componente dell'Organo di amministrazione. Il regolamento dovrà rispettare i principi stabiliti nel presente Statuto.

Dalla qualifica di componente dell'Organo di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge e per le specifiche cause indicate nell'apposito regolamento. Nel predetto regolamento verranno indicati i motivi costituenti giusta causa di decadenza.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà, da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori.

Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo, che dovrà riunirsi nei successivi sessanta giorni.

### **Funzioni**

Spetta all'Organo di Amministrazione:

- nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- costituire e sciogliere apposite commissioni di lavoro per la realizzazione e lo sviluppo delle attività associative, aperte a tutti gli associati secondo le loro disponibilità ed attitudini, e nominare e revocare un coordinatore per ogni commissione di lavoro, il quale dovrà relazionare le decisioni assunte;
- nominare i membri della Commissione elettorale che dovrà gestire le elezioni dei nuovi membri dell'Organo di Amministrazione;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predisporre per l'assemblea il programma annuale di attività;

- accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati e dei volontari;
- determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e/o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento;
- determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo, ove nominato;
- adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati;
- ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e il bilancio sociale ove necessario;
- predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione e dei suoi volontari, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati e i volontari dopo essere stati portati a loro conoscenza;
- curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale;
- conferire procure generali e speciali; instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi;
- deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso delle spese tramite autocertificazione;
- assumere le decisioni relative all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri Organi.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati e può attribuire a terzi, anche associati, specifici compiti operativi che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti al Consiglio Direttivo.

### **Funzionamento**

L'Organo di Amministrazione si riunisce con cadenza non inferiore ai sei mesi, salvo motivi comprovati di forza maggiore, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso scritto a cura del Presidente, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 3 (tre) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.



Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente.

Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel

verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione.

#### ***Doveri dell'ufficio***

I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente far subentrare ad esso il primo degli amministratori non eletti.

Ciascun amministratore deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente e al buon corso dell'attività.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

#### **ART.13 – PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE**

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È nominato dall'Organo di Amministrazione, dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva dell'Organo di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci

l'amministratore più anziano di età, salvo specifica delega da parte del Presidente.

In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica, il Vicepresidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare l'Organo di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente.

Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato.

Il Vicepresidente viene nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni e funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, e dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

La presenza unica del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati tra i membri dell'Organo di Amministrazione e durano in carica quanto l'Organo di Amministrazione. Gli specifici compiti spettanti al Segretario e al Tesoriere sono indicati in apposito regolamento redatto dall'Organo di amministrazione.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

#### **ART. 14 – ORGANO DI CONTROLLO**

Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli associati nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'Assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea che approvino il bilancio.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.



La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale.

La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.

#### **ART. 15 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rinominati.

#### **ART. 16 – RESPONSABILITÀ**

I componenti dell'Organo di Amministrazione, i componenti dell'Organo di controllo e i componenti dell'Organo di revisione legale dei conti, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi in base a quanto disposto dall'articolo 28 del Codice del Terzo settore.

## **ART. 17 – DENUNZIA AL TRIBUNALE E AI COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO**

In applicazione a quanto disposto dall'articolo 29 del Codice del Terzo settore, almeno un decimo degli associati, l'Organo di Controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il Pubblico Ministero, possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice civile.

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione raggiunga un numero di associati superiore a cinquecento, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'Assemblea.

Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'Associazione,

l'Organo di Controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice civile.

## **ART. 18 - PATRIMONIO**

Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura che, per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo, pervengano all'Associazione.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi degli associati;
- b) contributi di privati e imprese;
- c) proventi delle attività istituzionali;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) beni mobili ed immobili;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di Enti

pubblici, dell'Unione Europea e di organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati;
- i) da apporti o conferimenti in denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati da associati o da terzi;
- j) entrate derivanti da raccolte di fondi;
- k) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto

e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.

#### **ART. 20 – BILANCIO DI ESERCIZIO**

L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e

dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio.

Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di



Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.

#### **ART. 21 – BILANCIO SOCIALE**

Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

#### **ART.22 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

Oltre alle scritture e ai documenti prescritti negli articoli 13 (bilancio), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (Registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere:

- 
- a) Il Libro degli associati;
  - b) Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

I libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

#### **ART. 23– MODIFICHE ALLO STATUTO**

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea

da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

#### **ART. 24– SCIOGLIMENTO**

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore.

La delibera di scioglimento è approvata dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.

#### **ART. 25 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE**

In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c.

Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente statuto.

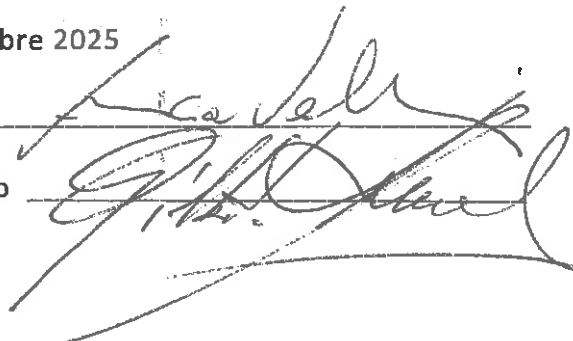
#### **ART. 26 – COMPLETEZZA DELLO STATUTO**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.

Paderno Dugnano, 11 settembre 2025

Il Presidente, Franca Vallini

Il Segretario, Gilberto Pezzuto



Circolo provinciale di Monza e della Brianza  
 Circolo territoriale di Desio  
 di sociale sita in  
 nsì dello Statuto  
 Agenzia della  
 Ufficio della

nsi dello Statuto

## ;

- 11

D

2

2



*di sottoscrivere ogni istanza, atto o documento senza che si possa opporre difetto o indeterminatezza di poteri".*

In virtù dei poteri attribuiti di cui sopra, la Comparsa dà atto che la riunione si svolge come segue:

✓ Assume la presidenza il Presidente signora Franca Vallini, la quale, consenzienti gli Amministratori intervenuti, chiama a fungere da Segretario il signor Gilberto Pezzuto, che accetta. Dopo di che fa constatare e dichiara:

✓ che è presente l'intero Organo di Amministrazione in carica nella persona degli associati signori:

- Franca Vallini, Presidente;
- Virginio Giulio Ripamonti, Vicepresidente;
- Gilberto Pezzuto, Consigliere, Segretario e Tesoriere;
- Cesare Egidio Beretta, Consigliere;
- Fabrizio Raimondi, Consigliere,

come da elenco delle presenze conservato agli atti dell'Ente, identificati dallo stesso Presidente, che dichiara di averne accertato l'identità riconoscendoli direttamente e la legittimazione di intervento;

✓ che il numero degli amministratori presenti rispetta i quorum costitutivi previsti dallo Statuto e che, pertanto la riunione di cui al presente verbale deve ritenersi regolarmente costituita.

Passando alla trattazione del primo punto posto all'Ordine del giorno, il Presidente espone le ragioni per le quali si rende necessario modificare lo Statuto sociale.

A seguito della presentazione della domanda di iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avvenuta in data 08 luglio 2025, l'Associazione ha ricevuto in data 25 agosto 2025, da parte dell'Ufficio RUNTS

– Città Metropolitana di Milano, la richiesta di modificare l'Articolo 2 dello Statuto sociale relativo alla sede. Più precisamente, è stato richiesto all'Associazione di modificare l'Articolo 2 dello Statuto indicando che *"il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica statutaria"* in luogo di quanto precedentemente indicato *"La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune o in altro Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto."*

Per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere senza indugio alla modifica dell'Articolo 2 dello Statuto, così come richiesto dall'Ufficio RUNTS Città Metropolitana di Milano.

Segue breve discussione, al termine della quale il Presidente sottopone all'approvazione degli amministratori intervenuti il testo di deliberazione.

Gli amministratori presenti, udite ed approvate le comunicazioni del Presidente, ed in virtù del potere attribuito al Presidente dell'Organo di Amministrazione e agli altri componenti in via disgiunta tra loro dagli associati riuniti in assemblea straordinaria del 15 maggio 2025, come già esposto in premessa dal Presidente signora Franca Vallini,

#### **DELIBERANO**

1) di modificare l'Articolo 2-Sede dello Statuto sociale al fine di recepire la richiesta dell'Ufficio RUNTS – Città Metropolitana di Milano, così come viene di seguito riportato integralmente: *"L'Associazione ha sede legale nel Comune di Paderno Dugnano (MI) in Via Renato Serra n. 16/5.*

*Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero.*

*Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica statutaria.*

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune viene deliberato dall'Assemblea ordinaria degli associati";

2) di dare mandato al Presidente di provvedere a depositare il nuovo Statuto presso il RUNTS.

Il testo di deliberazione sopra riportato viene messo ai voti e, dopo prova e controprova, risulta approvato all'unanimità, nel pieno rispetto dello Statuto sociale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente.

Ai fini della registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, a seguito della delibera come sopra assunta, lo Statuto sociale viene a risultare come dal testo che, firmato dal Presidente e dal Segretario, si allega al presente atto, sotto la lettera "A".

Null'altro essendovi da deliberare e fattesi le ore 22.30, il Presidente dichiara sciolta la riunione e chiude contestualmente il presente verbale, previa lettura e approvazione da parte dei presenti.

Il presente atto, formato dal testo del presente verbale e dal testo dello Statuto, viene registrato presso l'Agenzia delle Entrate e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione

Paderno Dugnano, 11 settembre 2025

Firma del Presidente Franca Vallini

Firma del Segretario Gilberto Pezzuto

**Agenzia delle Entrate**

UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 11.09.25

al n° 837 Mod. 3 con esatte

€ 200,00

Liquidazione

Reg. € 200,00

Totale € 200,00



Su delega del Direttore Provinciale  
Antonello Frongia  
L'ADDETTO  
Gaetano Femia



DIREZIONE PROVINCIALE DI: MONZA E DELLA BRIANZA

UFFICIO TERRITORIALE DI: DESIO

### Registrazione di Atto Privato

Il 16/09/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM3, serie 3, numero 837

data di stipula: 11/09/2025

ident.vo telematico: TM325L000837000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: VLLFNC56M44B563Z

### DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr.<br>Negozio | Descrizione del negozio                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1                 | ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC. |
|                   |                                                             |
|                   |                                                             |
|                   |                                                             |

### SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

|             |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|
| 91115590159 |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24

Su delega del Direttore Provinciale

Antonia Frangia

L'ADDETTO

Gaetano Femia

